

Civile Ord. Sez. L Num. 523 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 11/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 25063-2015 proposto da:

[REDACTED], domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED];

= **ricorrente** =

contro

[REDACTED] - **[REDACTED]** S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA **[REDACTED]** presso lo
studio dell'avvocato **[REDACTED]**, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati **[REDACTED]**


[REDACTED], **[REDACTED]**;

2018

3830

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 309/2015 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 05/05/2015 R.G.N. 576/2014.



Rilevato che:

1. con sentenza n. 309 pubblicata il 5.5.2015, la Corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'appello proposto dalla [redacted] - Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. (d'ora in avanti, [redacted] s.p.a.), ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010, la domanda proposta da [redacted];

2. la Corte territoriale ha dato atto della domanda proposta dal ricorrente in primo grado, ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D.Lgs. n. 276 del 2003, volta ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della G.T.T. s.p.a. quale utilizzatore, sul presupposto della illiceità dell'appalto affidato dalla predetta committente prima al [redacted] e poi alla [redacted], con passaggio del [redacted] alle dipendenze di quest'ultima società per effetto del cambio di gestione nell'appalto come disciplinato dall'art. 4 del c.c.n.l. Multiservizi;

3. la Corte di merito ha accertato come il rapporto di lavoro del Tursi col Gruppo Gorla fosse cessato il 30.9.12 "necessariamente per effetto del licenziamento" intimato dalla predetta società, posto che il citato art. 4 c.c.n.l. comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dell'impresa che perde l'appalto e l'assunzione presso l'impresa subentrante;

4. ha rilevato come, per effetto dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, richiamato dall'art. 29, comma 3 bis, del medesimo decreto, gli atti compiuti dall'appaltatore per la costituzione e la gestione del rapporto dovessero considerarsi compiuti dal soggetto che ha utilizzato la prestazione e che quindi il licenziamento intimato dal [redacted] dovesse essere attribuito alla G.T.T. s.p.a. ed impugnato nel termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, L. n. 183 del 2010;

5. nel caso di specie, a fronte del licenziamento risalente al 30.9.12, il primo atto stragiudiziale da parte del lavoratore era intervenuto il 12.2.13, quindi oltre il termine suddetto, con conseguente verificarsi della decadenza;

6. avverso tale sentenza il [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la [redacted] s.p.a..

7. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Considerato che:

8. col primo motivo di ricorso il **Tursi** ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010 e dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 per avere la Corte d'appello applicato tali disposizioni a fattispecie diversa dall'impugnativa del licenziamento;

9. ha sostenuto come la decadenza non riguardi qualsiasi domanda volta alla costituzione o all'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro formale, ma solo quelle in cui si discuta di un licenziamento il cui accertamento sia pregiudiziale alla decisione;

10. col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla lettera del 12.2.13 che non contiene alcun riferimento al licenziamento e alla volontà di impugnativa dello stesso;

11. col terzo motivo di ricorso, formulato per l'ipotesi di rigetto del primo motivo, il Tursi ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito accolto l'eccezione di decadenza sul presupposto del fatto di licenziamento, in realtà non provato dalla società G.T.T. che anzi, nella memoria di costituzione in giudizio, aveva escluso che il Tursi fosse stato licenziato ed individuato quale *dies a quo*, ai fini del computo del termine di decadenza, la data di cessazione del contratto di appalto;

12. col quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. quanto all'obbligo di motivazione, sottolineando come la Corte di merito non avesse fornito il dato normativo né l'argomentazione logica a sostegno della ritenuta cessazione del rapporto di lavoro del **Tursi** col **gruppo** "necessariamente per effetto di un licenziamento";

13. col quinto motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 e dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010 per avere la Corte d'appello applicato tali disposizioni ad una fattispecie diversa

dall'impugnativa del licenziamento in conseguenza di una erronea equiparazione fra cessazione del rapporto (ad esempio per cambio di appalto) e licenziamento, laddove quest'ultimo costituisce solo una delle possibili cause di cessazione del rapporto lavorativo;

14. si esamina anzitutto il terzo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente alla luce delle seguenti considerazioni;

15. a prescindere dalla questione, sollevata col primo motivo di ricorso, dell'essere o meno il licenziamento elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183 del 2010 e quindi rilevante ai fini del *dies a quo* per l'impugnativa stragiudiziale, nel caso di specie la Corte di merito ha individuato il *dies a quo* del termine di decadenza in relazione al licenziamento che ha ritenuto "necessariamente" intimato al lavoratore dal Gruppo Gorla, appaltatore, e imputabile, per effetto degli artt. 29, comma 3 bis, e 27, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003, all'effettivo utilizzatore **[REDACTED]** s.p.a.;

16. l'atto del licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo, (Cass. n. 1757 del 1999; Cass. n. 2835 del 1997);

17. come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizione, (Cass., 1757 del 1999);

18. si è precisato che l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, all'impugnazione

104
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 22825 del 2015);

19. costituisce orientamento consolidato quello secondo cui, a norma dell'art. 2969 cod. civ., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta nella memoria di costituzione (Cass. 19405 del 2011);

20. l'eccezione di decadenza, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi sui fatti allegati e provati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione ad opera del giudice (cfr. Cass. n. 281 del 2017; in materia di eccezione di prescrizione, Cass. n. 15991 del 2018; Cass. n. 16326 del 2009);

21. nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto provato, in via presuntiva, il licenziamento intimato dal [redacted] al [redacted], rilevando come il predetto fosse stato assunto dall'1.10.12 alle dipendenze della [redacted] per effetto della clausola sociale di cui all'art. 4 c.c.n.l. Multiservizi che "come è noto, comporta la risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e l'assunzione ex novo da parte dell'impresa subentrante";

22. la Corte d'appello ha, tuttavia, errato nella individuazione dei fatti costitutivi dell'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi dell'art. 6, L. n. 604 del 1966 come modificato dall'art. 32, L. n. 183 del 2010, e quindi nel ritenere assolto il relativo onere di prova gravante sulla società;

23. gli elementi costitutivi della decadenza eccepita dalla società in relazione al citato art. 6, L. n. 604 del 1966, devono essere individuati nel licenziamento quale atto negoziale recettizio avente forma scritta, essendo pacifico, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che, ad esempio, un licenziamento intimato in forma verbale non sia idoneo a far decorrere il termine di decadenza di cui si discute e quindi non possa essere posto a fondamento dell'eccezione accolta nella sentenza impugnata;

24. la Corte di merito ha considerato fatto costitutivo dell'eccezione di decadenza il licenziamento desunto logicamente dalla cessazione di fatto del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rapporto di lavoro, anziché il licenziamento quale atto scritto di recesso recapitato al destinatario; ha, di conseguenza, ritenuto assolto l'onere di prova facente capo alla società datoriale pur in mancanza di un atto scritto di licenziamento, quale elemento necessario ai fini del decorso del termine di decadenza;

25. le considerazioni svolte portano a ritenere fondata la censura mossa col terzo motivo di ricorso, risultando assorbiti tutti i residui motivi, logicamente subordinati al motivo accolto;

26. la sentenza deve pertanto essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i residui motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 13.11.2018

7

Corte di Cassazione - copia non ufficiale